

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2022, n. 14

Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale.
Modifiche alla l.r. 1/2009.

(GU n.38 del 24-9-2022)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25
del 13 maggio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 14 dicembre 2021;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce delle più recenti disposizioni contenute nel decreto-legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, in tema di accesso alla dirigenza e di conferimento degli incarichi dirigenziali, si apportano i conseguenti adeguamenti agli articoli 12 e 18-bis della legge regionale n. 1/2009, rispettivamente introducendo le riserve per il personale interno nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza ed eliminando il limite percentuale per il conferimento di incarichi a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni;

2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa in materia di requisiti di accesso delle figure apicali o comunque dirigenziali della regione a quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, si provvede ad integrare gli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 1/2009, relativamente ai requisiti soggettivi dei dirigenti con contratto a tempo determinato, del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale introducendo la possibilità di attingere alle professionalità provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

3. In aderenza a quanto previsto dal decreto-legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, si introduce la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali finalizzati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), definendone, al contempo, la durata massima, i limiti percentuali di attribuzione ed eventuali specifici requisiti richiesti agli incaricati.

Approva
la presente legge:

Art. 1

Accesso alla qualifica dirigenziale.
Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale, fermo restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti destinati all'accesso dall'esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30 per cento al personale regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale.».

2. Dopo il comma 2-bis della legge regionale n. 1/2009 e' aggiunto il seguente:

«2-ter. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento e' riservata al personale di cui al comma 2-bis che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 13.».

3. Dopo il comma 2-ter della legge regionale n. 1/2009 e' aggiunto il seguente:

«2-quater. Le percentuali di cui ai commi 2-bis e 2 ter sono arrotondate all'unita' superiore.».

4. Dopo il comma 2-quater della legge regionale n. 1/2009 e' aggiunto il seguente:

«2-quinquies. Le procedure concorsuali sono regolate in coerenza con quanto previsto dall'art. 28, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165/2001».

Art. 2

Dirigenti con contratto a tempo determinato.
Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2009

1. All'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 1/2009, le parole: «o delle magistrature» sono sostituite dalle seguenti: «, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.».

Art. 3

Nomina e requisiti del direttore generale e dei direttori.
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 e' inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il direttore generale e i direttori possono essere scelti anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.».

Art. 4

Comando e trasferimento dei dirigenti.
Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: «, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Giunta regionale,».

Art. 5

Personale delle strutture di supporto agli organi di Governo.
Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 1-bis dell'art. 44 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Il personale con mansioni di autista e' assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed e' scelto con le modalita' di cui al comma 1. Tale personale puo' essere scelto tra soggetti di cui al comma 1, lettera c), nel limite percentuale massimo del 10 per cento sul numero degli autisti previsti nella dotazione organica della Giunta regionale. Il numero e' arrotondato per difetto nel caso di decimale inferiore alla meta' dell'unita' di riferimento e per eccesso in caso di superamento di detta soglia.».

Art. 6

Incarichi dirigenziali per l'attuazione del PNRR

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 13 della legge regionale n. 1/2009 possono essere attribuiti anche per lo svolgimento di compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. La durata di tali incarichi non puo' comunque superare il termine del 31 dicembre 2026.

3. La Regione puo' riservare una quota degli incarichi di cui al presente articolo ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti in deroga alla percentuale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 1/2009, fino a raddoppiarla.

Art. 7

Applicazione dell'art. 68 del C.C.N.L.
Area dirigenza funzioni locali

1. Al personale di qualifica dirigenziale della Regione Toscana si applica quanto previsto dall'art. 68 del contratto collettivo nazionale del lavoro (C.C.N.L.) area dirigenza funzioni locali del 17 dicembre 2020.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 10 maggio 2022

GIANI

(Omissis).